



**COMUNE DI VALBONDIONE**  
**Provincia di Bergamo**



Valbondione, 20 maggio 2025  
Prot. 2855

**ORDINANZA N. 10/2025**  
**ADOZIONE NORME DI BUONA PRASSI**  
**ATTE A LIMITARE L'INTERRUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**  
**OGGETTO DI POTENZIALI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE la presenza di PIANTE DI ALTO FUSTO radicate nelle vicinanze delle vie, lungo le linee telefoniche o in prossimità di impianti ENEL e TELECOM, col manifestarsi di forti perturbazioni atmosferiche caratterizzate da eventi eccezionali quali folate di vento imprevedibili, nevicate copiose, rovesci incessanti di pioggia, possono essere suscettibili di caduta con rischio di interruzione della viabilità, di interruzione del servizio di distribuzione energia elettrica e telefonia, di intasamento dei sistemi di raccolta delle acque, ecc.;

ACCERTATO che sono sempre più ricorrenti eventi naturali incontrollabili che, per intensità o durata, determinano danni alla rete dei servizi pubblici essenziali, alla viabilità, al patrimonio edilizio privato e pubblico nonché ai beni dei cittadini, con notevoli costi a carico dello Stato;

RISCONTRATA la necessità di intervenire al fine di informare la popolazione sulla necessità di rendersi parte attiva nella mitigazione degli eventi naturali, sia con un comportamento di auto protezione sia con una maggiore attenzione alla manutenzione del reticolo idraulico, della vegetazione e degli alberi a confine con strade o infrastrutture al fine di prevenire i dissesti e di mitigare i potenziali danni;

RICONOSCIUTA la necessità di:

- mantenere la regolare visibilità e viabilità delle strade ivi compresi i marciapiedi;
- ripristinare l'originale sede dei canali a cielo aperto (fossi, scolatoi, fossette del reticolo superficiale) di recupero delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, le viabilità vicinali di uso pubblico, le abitazioni nonché tutto il territorio comunale;
- applicare le norme esistenti a tutela della viabilità, delle comunicazioni telefoniche, della distribuzione dell'energia elettrica e del deflusso delle acque;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia, il proprietario dei terreni su cui insistono le piante, i possessori, i custodi dei terreni a qualsiasi titolo sono gli unici soggetti RESPONSABILI sia CIVILMENTE che PENALMENTE per danni cagionati a terzi, persone o cose;

VISTO l'art. 823 del Codice Civile ai sensi del quale spetta all'Autorità Amministrativa, a tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, procedere in via amministrativa nonché avvalendosi dei messi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, in particolare attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino autoritativo dello stato dei luoghi senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTI altresì gli artt. 892, 894, 895, 896 e 983 del Codice Civile;

VISTO l'art. 29 del D.lgs 285 del 30 aprile 1992 che stabilisce l'obbligo dei proprietari dei fondi al taglio delle siepi e delle piante in modo che le stesse non modifichino le caratteristiche della sede stradale;

VISTE altresì le prescrizioni contenute nell'art. 50 della LR 31/2008 e nel Regolamento Regionale n° 5/2007;

STABILITO CHE, stante l'impossibilità di notificare il presente provvedimento singolarmente ad ogni individuo potenzialmente interessato, la presente Ordinanza deve essere intesa come rivolta alla generalità delle persone, alle quali l'Amministrazione provvede a renderne noto il contenuto mediante forme idonee di pubblicità, dando priorità ai canali informatici (art. 8 comma 3 L.241/1990);

## ORDINA

### AI PROPRIETARI DEI TERRENI:

- frontisti delle strade comunali asfaltate di collegamento alle frazioni;
  - interessati da linee elettriche aeree e da linee telefoniche;
1. di provvedere sui terreni sopra indicati al taglio di tutte le piante pericolose, fortemente inclinate e/o essiccate, esistenti che cadendo possono compromettere la viabilità e comportare gravi danni alle infrastrutture destinate a servizi pubblici essenziali (come identificati dalla Legge 24.02.1992 n. 225) fatti salvi gli obblighi per i proprietari titolari di fondi gravati da servitù di elettrodotto;
  2. di segnalare al SERVIZIO GUASTI ENEL (tel. 80.35.00) e al SERVIZIO GUASTI TELECOM (tel. 800.41.50.42) eventuali piante, sia di proprietà che non di proprietà e anche fuori dalle fasce asservite, che possano con la caduta o diversamente, interessare le linee elettriche e telefoniche e per le quali, ai fini di maggior sicurezza, è opportuno l'intervento del gestore;
  3. di acconsentire e non frapporre ostacoli per tali casi a che ENEL e TELECOM o chi per essi provvedano al taglio delle piante che possono costituire un pericolo o generare il rischio di interruzione di un servizio essenziale alla cittadinanza;

## DISPONE

Che il Proprietario, il Detentore, il Custode a qualsiasi titolo dei terreni su cui insistono le piante resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente per danni a terzi, persone o cose. Il Comune di Valbondione a tal proposito si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità.

## DISPONE ALTRESI'

1. di provvedere alla diffusione del presente provvedimento con avvisi alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune e in tutte le bacheche Comunali;
2. di trasmettere la presente Ordinanza alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Gromo e ai Carabinieri di Clusone.

Il Presente provvedimento diviene immediatamente esecutivo a seguito della sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza e l'attuazione della presente Ordinanza.

## AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Valbondione, li 20 maggio 2025



F.TO IL SINDACO  
Semperboni Walter

Walter Semperboni